



Associazione Lacaniana Internazionale Roma

REGOLAMENTO

Articolo 1 L'Associazione

L'Associazione Lacaniana Internazionale-Roma (di seguito ALI-RM) è composta da quanti, a qualunque titolo impegnati nello sviluppo della psicanalisi lacaniana in Italia, vi vogliano inscrivere la propria attività ispirandosi a un transfert di lavoro e all'etica del discorso psicanalitico.

Articolo 2 Finalità dell'Associazione

Compito prioritario dell'Associazione è di adoperarsi per la conoscenza e la diffusione della clinica di Lacan in Italia favorendo, in vario modo, il dialogo virtuoso con interlocutori dei diversi campi del sapere.

In particolare, ALI-RM intende farsi carico della formazione degli psicanalisti, assicurando a quanti lo desiderino la possibilità di ricevere una formazione clinica e teorica rigorosa, ispirata alla prassi lacaniana e realizzantesi: nell'analisi personale condotta con analisti lacaniani riconosciuti dall'Associazione; nel controllo della propria attività clinica in supervisione; nello studio mirato e approfondito dei testi di Freud, di Lacan e della letteratura analitica lacaniana in generale.

Coerentemente con tale assunto, ALI-RM altresì si adopera affinché venga definita, anche in ambito giuridico, la specificità della formazione psicanalitica, facendo propria la posizione etica dell'*Association Lacanienne Internationale* di Parigi, nella cui filiazione si iscrive.

Articolo 3 Rapporti con le altre Associazioni

Per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 2, ALI-RM ritiene indispensabile sviluppare una politica di collaborazione con le altre associazioni e gruppi lacaniani presenti sul territorio, fermo restando il rispetto delle caratteristiche e della storia di ognuno, nell'intento di sostenere con efficacia il discorso psicanalitico con gli altri discorsi circolanti nel territorio.

Fra i vari tipi di legame sociale con le diverse forme associative in Italia, ALI-RM privilegia quello con l'Associazione nazionale *ALI-in-Italia*, di cui è co-fondatrice. Il rapporto strutturale con quest'ultima impegna ALI-RM all'osservanza di posizioni che siano in armonia con lo spirito dello Statuto dell'Associazione nazionale, allo stesso modo in cui la sua iscrizione nella filiazione dall'*Association Lacanienne Internationale* di Parigi la impegna nei confronti dei principi etici di quella *Association*.

Articolo 4 Categorie dei membri

L'Associazione non fa distinzione di membri al proprio interno. Tuttavia, qualora un aspirante membro voglia figurarvi in quanto analista praticante i criteri di ammissione dovranno tenere conto della sua formazione analitica. A tal fine si stabilisce di considerare lacaniana una formazione in cui il candidato membro abbia fatto un'analisi personale con un analista lacaniano, iscritto all'Associazione Lacaniana Internazionale in Italia o ad una delle associazioni facenti capo ad essa oppure all'*Association Lacanienne Internationale*; seguito un *cursus* teorico di clinica lacaniana; sostenuto un lavoro di supervisione con analisti lacaniani, riconosciuti da una delle Associazioni di cui sopra.

All'atto dell'iscrizione, il nome del membro-analista verrà iscritto in un apposito registro degli analisti riconosciuti da ALI-RM, conservato presso la sede dell'Associazione.

Nel caso in cui la formazione del candidato-membro non sia stata di tipo lacaniano, o non sia stata portata a termine con un analista iscritto a una delle Associazioni sopramenzionate, se egli richiede un'iscrizione come analista, sarà necessario valutare la sua esperienza lacaniana per mezzo di un lavoro di supervisione. Il supervisore potrà essere scelto dal candidato in una rosa di tre nominativi, fissata all'inizio di ogni anno dal Presidente di ALI-RM. La Commissione di supervisori avrà scadenza annuale.

Sarà cura del supervisore stabilire se il lavoro prodotto dal candidato nella presentazione di un caso clinico sia da ritenersi idoneo o se invece questi debba perfezionare la sua formazione presentando un nuovo caso. A conclusione del controllo, il supervisore formulerà un giudizio per iscritto, indirizzandolo alla Commissione di Accoglienza, che ne darà comunicazione all'interessato, mettendolo agli Atti.

Qualora un candidato voglia iscriversi ad ALI-RM non in quanto analista, basterà che egli indirizzi la propria domanda di iscrizione nei modi di cui all'art. 5 e superi un colloquio di ammissione con la Commissione di Accoglienza. In questo caso, l'ammissione non richiederà come condizione obbligatoria l'analisi personale.

In base allo Statuto di ALI-RM, le distinzioni nelle procedure di ammissione delle domande dei candidati in nessun modo concernono il versamento di una differente quota associativa o tanto meno una qualsivoglia limitazione nel diritto di voto, che sarà in ogni caso pieno e uguale per tutti. Le distinzioni concernono soltanto una diversa modalità di iscrizione simbolica la quale tiene conto dell'esistenza all'origine di una diversità di percorsi formativi e di posizioni soggettive.

Articolo 5 Domande di ammissione all'Associazione

Le domande di iscrizione all'Associazione devono essere indirizzate dal candidato alla *Presidenza* in carta semplice e devono osservare le seguenti modalità e indicazioni:

- a) Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, titolo di studio e professione, residenza, domicilio e recapito telefonico, indirizzo e-mail;
- b) dichiarare di attenersi allo statuto dell'Associazione e alle delibere degli organi istituzionali della stessa;
- c) esprimere la motivazione alla domanda di iscrizione;
- d) un breve curriculum;
- e) tutto quanto il candidato reputi importante per sostenere e caratterizzare la propria richiesta;
- f) una breve presentazione del profilo del richiedente da parte di due membri regolarmente iscritti da almeno due anni.

Il candidato sarà invitato a un colloquio con la *Commissione di Accoglienza*. La risposta di ALI-RM alla domanda del candidato dovrà giungere entro e non oltre un mese dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di domanda volta a un'iscrizione come analista, la risposta giungerà dopo la conclusione del lavoro portato in supervisione. Nelle more il candidato figurerà semplicemente come membro ordinario.

In caso di esito positivo, l'accettazione della domanda di iscrizione sarà trasmessa in copia al *Cartel* di Presidenza di *ALI-in-Italia*. In caso di rigetto

della domanda come membro non analista, il richiedente avrà la facoltà di fare ricorso al *Cartel* di Presidenza dell'ALI nazionale che sottoporrà la sua richiesta di iscrizione alla valutazione della prima *Assemblea Generale* dell'Associazione. Tenuto conto della discussione emersa e del parere espresso dall'Assemblea, ALI-RM procederà a un riesame della domanda e prenderà la sua decisione definitiva comunicandola, nei tempi e nei modi prescritti, al candidato e al *Cartel* di Presidenza di ALI-in-Italia.

Articolo 6 Commissione di accoglienza

L'Assemblea approva la nomina dei membri della commissione d'accoglienza, su proposta del Presidente, la quale resta in carica due anni ed ha il compito di vagliare le domande d'iscrizione all'Associazione. Di tale *Commissione* possono far parte tutti i membri in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 7 Quote associative

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Le quote associative sono stabilite dal *Consiglio di Presidenza* all'inizio di ogni anno solare e hanno validità annuale.

Esse costituiscono il libero apporto dei membri al sostentamento dell'Associazione.

Articolo 8 Pagamento quote associative

Il pagamento della quota associativa va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, se in un'unica rata; se in due rate, la prima entro il 30 aprile, la seconda entro il 15 giugno.

I nuovi soci, all'atto della risposta positiva alla loro domanda di iscrizione, sono tenuti al pagamento di una quota pari all'80% della quota associativa dell'anno in corso.

Articolo 9 Organi associativi

Sono organi di ALI-RM l'*Assemblea Generale* dei suoi membri e il *Consiglio di Presidenza*. Quest'ultimo può, a sua discrezione, istituire specifiche *Commissioni* con l'incarico di studiare o risolvere le diverse questioni che possano sorgere nell'espletamento dell'attività associativa.

Articolo 10 Cariche associative

Le cariche associative non sono retribuite. Possono essere rimborsate soltanto le spese documentate sostenute nell'esercizio della carica, su mandato del *Consiglio* di Presidenza.

Articolo 11 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri.

Può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea Generale è tenuta in via *ordinaria* una volta l'anno, entro il 30 aprile, e viene convocata dal *Consiglio di Presidenza*. Quando se ne ravvisi la necessità, può essere tenuta in via *straordinaria* su decisione del *Consiglio* o qualora ne faccia richiesta almeno un quarto degli iscritti dell'*Assemblea Generale*.

L'Assemblea è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei membri con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il verbale va redatto su apposito *Registro* dal *Segretario* che lo stenderà in forma definitiva sottoponendolo, nell'ordine, all'approvazione del *Presidente* e dell'*Assemblea Generale*.

Articolo 12 compiti dell'Assemblea Generale

Tra i compiti dell'Assemblea Generale ordinaria figurano:

- 1) la discussione e la delibera sulle attività dell'Associazione;
- 2) l'elezione dei membri della *Commissione di Accoglienza*;
- 3) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo nei tempi stabiliti dal Regolamento e dalla legge;
- 4) l'approvazione e le modifiche del *Regolamento*;
- 5) la delibera su eventuali modifiche dello *Statuto*;
- 6) la delibera sullo scioglimento dell'Associazione, con tutte le implicazioni che ne derivano in termini di legge;
- 7) qualsivoglia altro compito resosi necessario nel prosieguo della vita associativa.

Articolo 13 Disciplina dell'Assemblea

I membri che intendono intervenire nella discussione hanno la parola in ordine di iscrizione. La durata di ogni intervento non può eccedere i cinque minuti.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediatamente diritto di parola al termine dell'intervento in corso, ma la loro proposta deve riguardare la procedura in merito alle questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Articolo 14 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal *Presidente* mediante avviso, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea:

Essa deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, entro il 30 aprile di ogni anno.

Può inoltre essere convocata su richiesta di almeno 1/4 dei soci, esclusi i soci onorari.

L'avviso di convocazione delle assemblee sarà inoltrato ai membri per via telematica, con obbligo di accusare ricevimento.

Articolo 15 Nomina dei delegati

I membri dell'Associazione possono nominare un proprio delegato per l'Assemblea Generale, purché in regola con il versamento delle quote sociali.

La delega non può essere conferita per le Assemblee che hanno come oggetto le deliberazioni in merito alle responsabilità di singoli membri.

Non si possono accettare più di due deleghe a membro. Il compito di constatare la regolarità delle deleghe spetta a un membro del *Consiglio di Presidenza*.

Sarà cura del *Consiglio* inviare in tempo utile ai membri il formulario per la delega.

Articolo 16 Riunioni del Consiglio di Presidenza

Le riunioni del *Consiglio* si tengono prima di ogni Assemblea generale e, di regola, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità. Esse possono essere indette anche per via telematica.

E' fatto obbligo ai membri del *Consiglio* di parteciparvi in rappresentanza dei deleganti e di redigere il verbale delle stesse, a cura del Segretario dell'Associazione. Quando un membro del *Consiglio* sia assente senza giustificato motivo per due riunioni di seguito, verrà sostituito entro 1 mese di tempo da altro nominativo proposto ad interim dal Presidente e nominato poi alla prima *Assemblea Generale*.

Le votazioni all'interno del *Consiglio* sono a maggioranza semplice.

Articolo 17 Rinnovo del Consiglio di Presidenza

Fatto salvo il primo necessario periodo di avviamento della vita associativa, il *Consiglio di Presidenza* viene rinnovato ogni tre anni solo nei due terzi della sua composizione, al fine di assicurare una continuità nell'attività istituzionale. Non è in ogni caso possibile ricevere più di due mandati consecutivi.

Articolo 18 Sito

Il Sito dell'Associazione costituisce strumento di informazione indispensabile. Esso divulga le informazioni attinenti la vita sociale dei membri di ALI-RM, i risultati - fatta salva l'osservanza della *privacy* e del segreto professionale - dell'attività clinica e teorica svolta da detti membri nonché da quelli dell'Association Lacanienne Internationale di Parigi e dell'Associazione Lacaniana Internazionale-in-Italia, qualsivoglia tipo di materiali e interventi ritenuti utili allo sviluppo della clinica lacaniana sul territorio nazionale.

La realizzazione e l'aggiornamento del sito sono affidati al coordinamento di un membro eletto dall'*Assemblea Generale* per un periodo di tre anni. In caso di necessità questi potrà avvalersi in tutto o in parte dell'aiuto professionale di un tecnico informatico, la cui retribuzione graverà sui fondi dell'Associazione stessa, previa approvazione da parte del *Consiglio di Presidenza*.

Articolo 19 Deontologia delle pubblicazioni e delle manifestazioni pubbliche e private.

Ogni membro praticante è tenuto a rispettare la deontologia richiesta dall'attività psicanalitica, con particolare riguardo al segreto professionale. Si richiede inoltre che, nell'organizzazione di interventi da parte di uno o più membri dell'Associazione, tali interventi siano iscritti sotto il nome di ALI-RM.

Articolo 20 Emendamenti

Emendamenti del presente *Regolamento* possono essere proposti da qualsiasi membro con diritto di voto e devono essere approvati dalla maggioranza degli iscritti in sede assembleare. Per venire approvato l'emendamento deve ottenere la maggioranza dei due terzi dei votanti. Gli emendamenti non possono in ogni caso contraddire la lettera e lo spirito dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 21 Regolamento

Per quanto non previsto dal presente *Regolamento*, valgono le norme del *Codice Civile* e delle leggi in materia associativa in vigore nello stato italiano.